



## *Il Prefetto della Provincia di Ancona*

**VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante “*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*”;

**VISTO** il “*Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari*”, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2022, n.112;

**CONSIDERATE** le funzioni attribuite al Prefetto dal Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in particolare dal suo art.197, comma 2, che attribuisce ai Prefetti in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile – il compito di provvedere alla diffusione dell'informazione di cui all'articolo 194 del decreto e comma 3, che attribuisce ai Prefetti, sulla base delle direttive di cui al primo comma del medesimo articolo, il compito di individuare, nell'ambito dei piani di emergenza di rispettiva competenza, le disposizioni e le procedure per la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 195;

**VISTE** le “*Direttive per l'informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni di competenza dei Prefetti per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previste dall'art 197, comma 1, lettera b, del Decreto legislativo 101/2020*” del 28 settembre 2022, elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed inviate, con i relativi allegati, a tutti i Prefetti della Repubblica con nota n. 68464 del 18 ottobre 2022;

**CONSIDERATA** la necessità, sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Direttive, di promuovere e attuare programmi di comunicazione preventiva sugli scenari di rischio riferibili all'ambito territoriale provinciale e di inserire nelle pianificazioni locali di competenza della Prefettura di Ancona le disposizioni e le procedure per la diffusione delle informazioni da fornire alla popolazione in caso d'emergenza;



## *Il Prefetto della Provincia di Ancona*

**VISTO** l' art.197, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, nella parte in cui stabilisce che “i programmi di comunicazione per la diffusione dell'informazione di cui all'articolo 194 possono prevedere, in funzione delle specifiche modalità operative e dei destinatari dell'informazione stessa, il concorso delle amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei sindaci, nonché delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile”.

**CONSIDERATA** la necessità, nelle more di un confronto con le amministrazioni interessate, di garantire uniformità alle informazioni da fornire alla popolazione sia in chiave preventiva, sia durante un'eventuale emergenza radiologica o nucleare in relazione agli scenari di rischio connessi al Piano Nazionale;

### **DISPONE**

Che le “*Directive per l'informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni di competenza dei Prefetti per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previste dall'art 197, comma 1, lettera b, del Decreto legislativo 101/2020*” del 28 settembre 2022, elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i relativi allegati, sono adottati quali linee guida per le informazioni da fornire alla popolazione sia in chiave preventiva, sia durante un'eventuale emergenza radiologica o nucleare in relazione agli scenari di rischio connessi al Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari riferibili all'ambito territoriale della provincia di Ancona.

Ancona, data del protocollo

IL PREFETTO

*Pellos*

